

**SCHEMA CERTIFICAZIONE
DIRETTIVA LIFT 2014/33/UE
SCPELIFT**

09	09/09/2019	Aggiornamenti su richieste ACCREDIA	OPE	ISG	DIR OPE
08	07/06/2018	Aggiornamento normativo	OPE	ISG	DIR OPE
07	04/08/2017	Inserimento di alcune avvertenze relativamente alle prove in campo	OPE	ISG	DIR OPE
06	16/03/2017	Inserimento Decreto attuativo Direttiva	OPE	ISG	DIR OPE
05	15/03/2017	Aggiornamento su richieste ACCREDIA	OPE	ISG	DIR OPE
04	29/09/2016	Aggiornamenti su richieste ACCREDIA	ISP/SG	ISG	DIR
03	25/07/2016	Aggiornamento su indicazioni ACCREDIA	ISP/SG	ISG	DIR
02	11/01/2016	Aggiornamento del documento alla direttiva 2014/33/UE. Validità dal 20 aprile 2016	ISP/SG	ISG	DIR
01	25/06/2015	Aggiornamenti sulle norme e sull'emissione finale dei documenti	PR&EN/SG	ISG	DIR
00	13/04/2015	Annulla e sostituisce le appendici al manuale della qualità di sistema e di prodotto	PR&EN/SG	ISG	DIR
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0322CS_09_IT					

0322CS_09_IT

DESCRIZIONE PRODOTTO/SERVIZIO

DEFINIZIONE

Lo schema di certificazione è sviluppato per gli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto di persone, di persone e cose e soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

Lo schema si applica agli ascensori rientranti nel campo di applicazione della "Direttiva Europea 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), ed il relativo D.P.R. attuativo della stessa direttiva.

Il presente schema non si applica ai componenti di sicurezza.

Prodotto: nel contesto di questo schema al termine Ascensore sono attribuiti i significati come definito all'art. 1 p.to 1 e art. 2 della direttiva LIFT.

NORME DI RIFERIMENTO

Norme e documenti validi alla data di emissione del presente documento

ICIM 0001CR Regolamento generale ICIM per l'erogazione dei servizi

ICIM 0003CR Regolamento per la certificazione di prodotti e di servizi

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23. Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.

Per la sola parte inerente le verifiche periodiche

Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 30/4/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio"

Per la sola parte inerente la certificazione ai fini dell'accordo preventivo

Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 marzo 2015 "Individuazione della documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina."

UNI EN 81-20 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone

UNI EN 81-50 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori

Per le altre norme in vigore si fa riferimento ai siti web:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/lifts/index_en.htm

DESCRIZIONE

Si applicano per le varie tipologie di ascensori e di accessori di sicurezza le definizioni della Direttiva Europea 2014/33/UE LIFT.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i prodotti di cui all'art.1 p.to 2 della LIFT.

CONDIZIONI GENERALI DI CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA CERTIFICAZIONE

COGENTE, comporta la marcatura CE del prodotto.

ICIM opera come organismo notificato per la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento e ai sensi dei Decreti collegati.

TIPOLOGIA INTERVENTO

ICIM può operare sugli ascensori come definiti all'art 1 p.to 1 e art. 2 p.to 1 della direttiva LIFT. ICIM non può operare sui componenti di sicurezza di cui all'art. 15 della direttiva LIFT e sull'allegato X.

Gli interventi previsti per il prodotto sono:

- a) Procedura di verifica dell'unità, di cui **all'allegato VIII (Modulo G)**,
- b) Procedura garanzia totale di qualità di cui **all'allegato XI (Modulo H1)**, integrate da un esame del progetto se quest'ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate,
- c) Procedura di Esame UE del tipo di ascensore di cui **all'allegato IV punto B (Modulo B)**,
- d) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore:
 - modello sottoposto all'esame UE del tipo di cui **all'allegato IV.B**
 - per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità conforme **all'allegato XI**,

ICIM può effettuare i seguenti interventi:

- 1) esame finale di cui **all'allegato V (Modulo F)**
- 2) sistema di garanzia qualità della produzione di cui **all'allegato XII (Modulo D)**.

Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione, da un lato, e quelle di installazione e di prova, dall'altro lato, possono essere compiute sullo stesso ascensore.

Altro

NOTE

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE**DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA**

Nel caso di richiesta di all. IV.B e VIII è necessario aggiungere:

- Nome e l'indirizzo dell'Installatore dell'ascensore;
- Luogo ove il modello di ascensore può essere esaminato.
- solo per all. IV.B l'ascensore deve comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio);
- Fascicolo tecnico della costruzione (FTC), comprensivo di documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico (vedi anche Allegato 1);
- Dichiarazione che non è stata presentata Domanda di certificazione CE ad altro organismo notificato.

Qualsiasi altra documentazione a supporto di quanto dichiarato nel FTC, se chiarificatrice di quanto affermato.

Nel caso di richiesta di all. XI e XII è necessario aggiungere:

- Nome e l'indirizzo dell'Installatore nonché il luogo di fabbricazione dell'apparecchiatura;
- tutte le informazioni utili sugli ascensori, segnatamente quelle che consentono di comprendere il nesso tra la progettazione e il funzionamento dell'ascensore, nonché di valutare la conformità ai requisiti della direttiva LIFT;
- documentazione relativa al sistema qualità;
- solo per all.XI, documentazione tecnica (FTC);
- solo per all. XII, l'eventuale documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame UE del tipo;
- Dichiarazione che non è stata presentata Domanda di certificazione CE ad altro organismo notificato.
- Indicazione circa il numero totale degli addetti e il numero effettivo del personale coinvolto nell'attività oggetto di certificazione

Nel caso di richiesta di all. V è necessario aggiungere:

- Nome e l'indirizzo dell'Installatore nonché il luogo di installazione dell'ascensore;
- documentazione tecnica relativa al tipo approvato (progetto d'insieme dell'ascensore, disegni e schemi necessari all'esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando, un esemplare delle istruzioni);
- una copia del certificato di esame UE del tipo (all. IV.B della 2014/33/UE), oppure una copia del certificato UE di Garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori (all. XI della 2014/33/UE);
- Dichiarazione che non è stata presentata Domanda di certificazione CE ad altro organismo notificato

La Domanda è accompagnata dall'indicazione del luogo in cui l'ascensore può essere esaminato.

Questa documentazione non deve comprendere i disegni dettagliati ed altre informazioni di dettaglio, concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione dell'ascensore, salvo se la loro conoscenza è indispensabile o necessaria alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza oppure alla verifica del tipo oppure a qualsiasi altra valutazione necessaria per il proseguo della certificazione.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Nel caso di richiesta di all. IV.B e VIII è necessario che la documentazione contenga:

Il FTC relativo al prodotto oggetto di Domanda deve essere consegnato ad ICIM in lingua italiana; altre lingue comunitarie possono essere accettate solo in particolari situazioni valutate di volta in volta da ICIM.

Esso deve essere composto, al minimo, di:

- progetto dell'apparecchiatura comprendente:
 - una descrizione generale del modello di ascensore. La documentazione tecnica deve indicare chiaramente tutte le possibilità di estensione offerte dal modello di ascensore presentato all'esame (specificando, con i valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli che fanno parte degli ascensori derivati dallo stesso);
 - disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc., con le eventuali spiegazioni atte alla comprensione degli stessi e al funzionamento dell'ascensore;
 - requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte);
 - descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme armonizzate;
 - una copia delle dichiarazioni/attestati UE di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell'ascensore;
 - i risultati dei calcoli di progetto e degli esami e i rapporti sulle prove effettuate;
 - solo per l'all. IV.B: disposizioni che saranno adottate per l'installazione al fine di garantire la conformità dell'ascensore di serie alle disposizioni della direttiva LIFT.
- Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione (come da all.I della LIFT)

Nel caso di richiesta di all. XI e XII è necessario che la documentazione contenga:

- obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità degli ascensori;
- solo per all. XI:
 - specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme armonizzate, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti della direttiva che si applicano agli ascensori;
 - tecniche, processi e interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione degli ascensori;
 - esami e prove effettuati all'atto dell'accettazione degli approvvigionamenti di materiali, componenti e parti;
- relative tecniche di montaggio e installazione, di controllo qualità e dei processi e degli interventi sistematici che saranno utilizzati (PFC);
- esami e prove che saranno effettuati prima, (controllo delle condizioni di installazione: vano, posizionamento del motore, ecc.), durante e dopo l'installazione (tra cui almeno le prove di collaudo previste nell'allegato V, p.to 3.3);
- documentazione in materia di qualità quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;
- mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

Nel caso di richiesta di all.V è necessario che la documentazione contenga:

- progetto d'insieme dell'ascensore;
- disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
- Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione (come da all.I della LIFT).

ICIM non esigerà disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della conformità dell'ascensore da commercializzare con l'ascensore modello descritto nella dichiarazione di esame CE del tipo.

NOTE

Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana o in una lingua di uno Stato Membro della EU accettata dal Ministero competente

CERTIFICAZIONE

ESAME DOMANDA

METODICA DA APPLICARE

Nel caso di richiesta di all. IV.B e VIII

ICIM interviene su richiesta del Fabbricante (Installatore) secondo l'all. IV.B "Esame UE del tipo degli ascensori" oppure l'all. VIII "Verifica dell'unità per gli ascensori" della direttiva LIFT

ICIM verifica la conformità del FTC ai requisiti minimi descritti nell'Allegato I della LIFT ed alle norme armonizzate e documenti normativi, dichiarati dall'Installatore.

La verifica viene effettuata da un Gruppo di Ispezione (GI) composto da uno o più Ispettori.

Il GI, come minimo:

- verifica la completezza della Domanda e del FTC,
- esamina la documentazione tecnica;
- verifica le Istruzioni per l'Uso (condizioni d'uso previste, istruzioni per tutte le fasi operative, trasporto, schemi manutentivi, ecc.).

Nel caso di richiesta di all. XI e XII

ICIM interviene su richiesta del Fabbricante (Installatore) secondo l'all. XI "Garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori" par.3.3 e 3.4 oppure l'all. XII "Garanzia della qualità della produzione degli ascensori" par. 3.3 della direttiva LIFT.

STAGE 1 - ICIM valuta la documentazione del Sistema Qualità (presso la sede ICIM o la sede del Fabbricante-Installatore) per determinare se soddisfa ai requisiti di cui al paragrafo 3.2 dei rispettivi allegati (XI e XII) della LIFT. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

Solo per l'all.XI, ICIM, se la progettazione non è pienamente conforme alle norme armonizzate, verifica che la progettazione sia conforme alle disposizioni della direttiva e, in caso affermativo, rilascia uno specifico Certificato di esame UE del progetto.

Nel Gruppo di Valutazione (GV) deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione

Nel caso di richiesta di all.V

ICIM interviene su richiesta del Fabbricante (Installatore) secondo l'all. V "Esame finale degli ascensori" della direttiva LIFT. La verifica viene effettuata come regola da un Ispettore, ciò non toglie che per particolari situazioni possa essere coadiuvato da altro ispettore o tecnico esperto.

ICIM valuta la completezza della documentazione della Domanda e esamina la documentazione per verificare se l'ascensore è conforme all'ascensore modello approvato in conformità dell'allegato IV.B oppure all'allegato XI.

Gli esami comprendono almeno uno dei seguenti:

- a) l'esame dei documenti di cui al punto 3.1 dell'all. V per verificare che l'ascensore sia conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo conformemente all'allegato IV, parte B;
- b) l'esame dei documenti di cui al punto 3.1 dell'all. V per verificare che l'ascensore sia conforme all'ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato conformemente all'allegato XI e, qualora il progetto non sia interamente conforme alle norme armonizzate, al certificato di esame UE del progetto.

RAPPORTO DI ESAME DOMANDA

Nel caso di richiesta di all. IV.B e VIII

La verifica effettuata viene verbalizzata su apposito verbale segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa.

Nel caso di richiesta di all. XI e XII

La verifica effettuata viene verbalizzata su apposito verbale segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa.

Nel caso di richiesta di all.V

La verifica effettuata viene verbalizzata su apposito verbale segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa.

Altro
<i>Se non esistente modulistica specifica per i rapporti ICIM vengono utilizzati i moduli base di prodotto o di sistema</i>
VISITA ISPEZIONE INIZIALE (VI)
METODICA DA APPLICARE
<p><u>Nel caso di richiesta di all. IV.B e VIII</u> NON APPLICABILE (ved. ITT)</p> <p><u>Nel caso di richiesta di all. XI e XII</u> STAGE 2 - ICIM effettua una visita presso gli impianti dell'installatore per completare la valutazione del Sistema Qualità e per accertarsi che l'ascensore sia fabbricato conformemente al FTC e al PFC come da par. 3 dei rispettivi allegati alla direttiva LIFT. ICIM effettua una visita di un cantiere allestito per l'installazione e verifica l'effettuazione del collaudo da parte dell'installatore, valutando sia la correttezza dell'intervento che le caratteristiche dell'esemplare rispetto al FTC. Nel Gruppo di Valutazione (GV) deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione ed a conoscenza dei RES dell'all. I della LIFT.</p> <p><u>Nel caso di richiesta di all.V</u> NON APPLICABILE (ved. ITT)</p>
RAPPORTO DI VI
<p><u>Nel caso di richiesta di all. IV.B e VIII</u> Non viene emesso alcun rapporto.</p> <p><u>Nel caso di richiesta di all. XI e XII</u> La verifica effettuata viene verbalizzata su apposito verbale segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa. Copia del verbale e, se sono state svolte prove, la relazione di prova viene lasciato al Fabbrikante (Installatore) come notifica di intervento.</p> <p><u>Nel caso di richiesta di all.V</u> Non viene emesso alcun rapporto.</p>
Altro
<p><i>Diversamente da quanto riportato al punto 4.6 del Regolamento ICIM n. 0003CR, ICIM invia preventivamente all'Organizzazione, il nominativo dell'ispettore che seguirà la pratica (con almeno 3 giorni di preavviso) ed eventualmente anche la data di verifica in campo.</i></p> <p><i>L'Organizzazione può chiedere, evidenziando le motivazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la ricsuazione dell'ispettore; ▪ lo spostamento della data di visita. <p><i>Se non esistente modulistica specifica per i rapporti ICIM vengono utilizzati i moduli base di prodotto o di sistema</i></p>

PROVE INIZIALI (ITT)

METODICA DA APPLICARE

Nel caso di richiesta di all. IV.B e VIII

ICIM esamina l'ascensore modello (all.IV.B) o l'ascensore (all.VIII) per verificarne la conformità con la documentazione tecnica.

ICIM effettua gli esami appropriati e le prove necessarie del prodotto presentato con la Domanda per verificare se le soluzioni adottate dal Fabbrikante (Installatore) soddisfano i requisiti essenziali della direttiva (all.I direttiva LIFT) qualora non siano state applicate le norme armonizzate oppure per verificare che qualora il Fabbrikante (Installatore) abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate.

Nel caso di richiesta di all. VIII, le prove comprendono almeno le prove di cui al punto 3.3 dell'allegato V.

Non sono ammesse riprove.

Nel caso di richiesta di all. XI e XII

Non è richiesta ITT (ved. Visita di ispezione iniziale VI).

Nel caso di richiesta di all.V

Per l'all.V, ICIM effettua l'esame dell'ascensore (collaudo) per verificarne la conformità.

L'esame consta al minimo di:

- una verifica, mediante controllo dimensionale e visivo, che l'ascensore e i componenti di sicurezza siano conformi a quanto dichiarato nel FTC e che siano montati gli accessori indicati nella stessa documentazione. L'esemplare deve essere completamente rispondente al prodotto oggetto di Domanda
- una serie di prove appropriate stabilite nelle pertinenti norme armonizzate, o prove equivalenti, eseguite per verificare la conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili previsti all'allegato I (all.I Direttiva LIFT)
 - funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
 - funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
 - prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale (indicato al paragrafo 5 dell'allegato I della LIFT).

Dopo tali prove, ICIM si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.

- una verifica della presenza delle Istruzioni per l'Uso dell'ascensore.

La valutazione delle prove ed esami è fatta in conformità alle norme di riferimento ed ai requisiti minimi richiesti dalle direttive.

Non sono ammesse riprove.

RAPPORTO DI PROVA ITT

Nel caso di richiesta di all. IV.B e VIII

La verifica effettuata viene verbalizzata sulla modulistica appropriata a completamento dell'Esame documentale. L'esito delle prove, positive o negative, è verbalizzato su apposito verbale segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa.

Solo per l'allegato VIII, ICIM, ad esito positivo, appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun ascensore collaudato come da allegato III della direttiva LIFT

Nel caso di richiesta di all. XI e XII

Non viene emesso alcun rapporto.

Nel caso di richiesta di all.V

La verifica effettuata, positiva o negativa, viene verbalizzata su apposito documento di report segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa. Copia del verbale viene lasciato all'installatore come notifica di intervento.

ICIM, ad esito positivo, appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun ascensore collaudato come da art.18 e art.19 della direttiva LIFT

Altro
<i>Se non esistente modulistica specifica per i rapporti ICIM vengono utilizzati i moduli base di prodotto o di sistema</i>
NOTE
/

RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

ESITO

Lo schema ICIM relativo alla direttiva LIFT prevede il rilascio di diverse certificazioni a seconda delle procedure applicabili secondo la direttiva stessa e/o scelte dall'installatore.

Nel caso di richiesta di all. IV.B e VIII

Qualora dall'esito dell'intervento in all. IV. B "Esame UE del tipo degli ascensori" oppure in all.VIII "Verifica dell'unità per gli ascensori", il prodotto risultasse non conforme a tutti o in parte i requisiti essenziali di cui all'Allegato I della Direttiva LIFT, per cui ICIM emette un esito **negativo**, ICIM ufficializza e motiva il rifiuto del rilascio al richiedente del Certificato UE fornendo tutti i dettagli con lettera all'installatore. L'installatore può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.

Se il risultato dell'esame del prodotto risultasse **positivo con riserva**, per cui sul prodotto, pur essendo nel complesso conforme ai requisiti essenziali menzionati dalle direttive ed a quanto dichiarato dall'installatore, si ritiene che debbano essere fatti degli aggiustamenti riguardanti la documentazione o il progetto, ICIM ne informa l'installatore indicandogli i riferimenti ai punti della direttiva che devono essere modificati. Successivamente l'installatore deve consegnare a ICIM la revisione aggiornata del FTC in modo che possa essere riverificata. Se inoltre l'intervento riguarda il progetto ICIM effettuerà nuovamente le prove sull'ascensore (in parte o in toto). In caso di all.VIII, per richiedere nuovamente la verifica dell'unità, l'installatore si deve comunque rivolgere ad ICIM.

Se la verifica conferma che gli aggiustamenti effettuati dall'installatore rispondono ai requisiti minimi della Direttiva, ICIM presenta il prodotto al Comitato di Delibera che ne verifica tecnicamente l'operato.

Se il risultato dell'esame del prodotto risultasse **positivo** e quindi conforme ai requisiti essenziali menzionati dalla direttiva LIFT ed a quanto dichiarato dall'installatore, ICIM per:

- all.IV.B presenta il prodotto al Comitato di Delibera che ne verifica tecnicamente l'operato
- all.VIII L'ispettore compila presso l'impianto le pagine corrispondenti del registro ove possono essere annotate le riparazioni e le verifiche periodiche (di cui al punto 6.2 dell'allegato I della Direttiva) e sottopone al Coordinatore Tecnico la documentazione relativa all'esame dell'ascensore per il riesame. Se il riesame è positivo la documentazione viene valutata dal Comitato di Delibera. Se il riesame non è positivo il Coordinatore Tecnico richiede all'ispettore i chiarimenti o le correzioni del caso. Se la valutazione del Comitato di Delibera è positiva ICIM rilascia il certificato UE. Se la valutazione non è positiva il Comitato di Delibera richiede all'ispettore i chiarimenti o le correzioni del caso.

Nel caso di richiesta di all. XI e XII

Qualora dall'esito dell'intervento (STAGE 1 e STAGE 2) in all. XI "Garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori" oppure in all. XII "Garanzia della qualità della produzione degli ascensori", il prodotto e/o il sistema di gestione della qualità risultasse non conforme a tutti o in parte i requisiti definiti nei rispettivi allegati della Direttiva LIFT, per cui ICIM emette un esito **negativo**, ICIM ufficializza e motiva il rifiuto del rilascio al richiedente la certificazione UE fornendo tutti i dettagli con lettera all'installatore.

Il Fabbricante (Installatore) può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.

Se il risultato degli interventi risultasse **positivo con riserva**, per cui pur essendo nel complesso conforme ai requisiti definiti nei rispettivi allegati della Direttiva LIFT ed a quanto dichiarato dall'installatore, si ritiene che debbano essere fatti degli aggiustamenti, ICIM ne informa l'installatore, indicandogli i riferimenti ai punti della direttiva che devono essere modificati. Successivamente l'installatore deve consegnare a ICIM la revisione aggiornata della documentazione in modo che possa essere riverificata. Se inoltre l'intervento riguarda il processo (PFC) ICIM effettuerà nuovamente l'ispezione presso gli impianti. Se la verifica conferma che gli aggiustamenti effettuati dall'installatore rispondono ai requisiti richiesti, ICIM presenta il prodotto al Comitato di Delibera che ne verifica tecnicamente l'operato.

Se il risultato degli interventi risultasse **positivo** e quindi conforme ai requisiti definiti nei rispettivi allegati della Direttiva LIFT ed a quanto dichiarato dall'installatore, ICIM presenta il prodotto al Comitato di Delibera che ne verifica tecnicamente l'operato.

Solo per l'all.XI, ICIM, se la progettazione non è pienamente conforme alle norme armonizzate, verifica che la progettazione sia conforme alle disposizioni della direttiva e, in caso di esame **positivo**, presenta il prodotto al Comitato di Delibera che ne verifica tecnicamente l'operato e che comporta il rilascio di uno specifico certificato di esame UE del progetto. Negli altri casi (**positivo con riserva** e **negativo**), ICIM si comporta come su descritto.

Nel caso di richiesta di all.V

Se il risultato degli interventi in all. V "Esame finale degli ascensori" risultasse **negativo** e quindi non conforme, ICIM ufficializza e motiva il rifiuto del rilascio al richiedente del certificato UE fornendo tutti i dettagli con lettera all'installatore.

L'installatore può richiedere nuovamente l'esame finale dell'ascensore, in tal caso deve rivolgersi a ICIM e non ad altro ON.

Il Fabbricante (Installatore) può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.

Se il risultato degli interventi in all. V "Esame finale degli ascensori" risultasse **positivo** e quindi conforme ai requisiti essenziali menzionati dalla direttiva LIFT, ai requisiti definiti dalle norme ed a quanto dichiarato dall'installatore, l'ispettore compila presso l'impianto le pagine corrispondenti del registro ove possono essere annotate le riparazioni e le verifiche periodiche (di cui al punto 6.2 dell'allegato I della Direttiva) e sottopone al Coordinatore Tecnico la documentazione relativa all'esame dell'ascensore per il riesame. Se il riesame è positivo la documentazione viene valutata dal Comitato di Delibera. Se il riesame non è positivo il Coordinatore Tecnico richiede all'Ispettore i chiarimenti o le correzioni del caso. Se la valutazione del Comitato di Delibera è positiva ICIM rilascia il certificato UE. Se la valutazione non è positiva il Comitato di Delibera richiede all'Ispettore i chiarimenti o le correzioni del caso.

COMITATO DI DELIBERA

Nessuna variazione rispetto alla procedura specifica del Comitato di Delibera.

CERTIFICATO

Ad esito positivo di tale verifica ICIM redige per gli all. IV.B, V, VIII, XI e XII una Certificazione UE (differente per ogni allegato) che è notificata al richiedente e registra sul "Registro ICIM delle Aziende e dei Prodotti Certificati CE" (Registro) i dati del prodotto, dell'installatore e tutti i dati richiesti dal Registro.

Entro il primo semestre di ciascun anno, ICIM trasmette o rende disponibile al Ministero competente il Registro con gli attestati emessi nell'anno precedente

Nel Certificato UE è specificato come minimo

- Tipologia dell'intervento richiesto ad ICIM (esame, verifica, garanzia, ecc.)
- Nome e l'indirizzo del Fabbricante (Installatore) o del suo rappresentante autorizzato
- Numero di Certificato così costituito 0425/LIFT/XXXXXX.
- I dati necessari per l'identificazione della serie, del tipo di prodotto approvato o dell'esemplare.
- Condizioni cui il rilascio è eventualmente subordinato e condizioni di validità del certificato
- Ove necessario, comprende le descrizioni, i disegni, i dati e i limiti di validità di progetto per identificare il prodotto approvato, riferimenti al Fascicolo Tecnico consegnato dal Fabbricante (Installatore), controlli e prove eseguite
- Condizioni di validità del certificato
- Eventuali indicazioni indispensabili all'impiego in condizioni di sicurezza
- L'elenco dei componenti di sicurezza impiegati e le relative informazioni per la tracciabilità degli stessi

Il certificato è redatto in lingua italiana (lingua ufficiale) e, ove necessario, in una lingua di uno Stato Membro della UE.

Il certificato può avere allegati.

Il certificato è inviato al Fabbricante (Installatore) o al suo rappresentante autorizzato, previa verifica del pagamento completo dell'intervento effettuato da ICIM.

Solo per l'all.XII e ove necessario, il certificato UE di ICIM rilasciato è valido anche come certificato UE di esame del progetto.

MARCHIO

Non è applicabile il Marchio ICIM.

Deve essere apposta appropriata marcatura CE come da direttiva ed eventuale norma armonizzata considerata per la valutazione del tipo

ICIM, ad esito positivo, appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun ascensore collaudato come da art.18 e art.19 della direttiva LIFT secondo i moduli:

- a) l'esame finale di cui all'allegato V;*
- b) la verifica dell'unità di cui all'allegato VIII;*
- c) la garanzia della qualità di cui agli allegati XI o XII.*

Altro

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi designati possono ottenere una copia della Certificazione UE e, con richiesta motivata i soli Stati membri, una copia di parte o complessiva del FTC e/o dei verbali delle ispezioni e/o dei report degli esami e delle prove effettuate.

ICIM conserva copia del Fascicolo Tecnico della Costruzione, copia dei verbali, copia del Certificato UE e tutta la documentazione collegata per almeno 15 anni. Tale documentazione è tenuta rigorosamente riservata e l'accesso all'archivio è limitato al solo personale autorizzato da ICIM.

ICIM annualmente informa il Ministero competente degli Attestati emessi o ritirati.

Il FTC e tutti i documenti significativi di cui sopra che lo riguardano sono archiviati da ICIM per almeno 15 anni dal rilascio dell'attestato (data di emissione della Attestazione). Allo scadere di questa data se il Fabbricante (Installatore) o il suo rappresentante autorizzato non ne richiedono la restituzione, tale documentazione è distrutta.

NOTE

ICIM informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

ICIM informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e dei supplementi da esso rilasciati.

Il Fabbricante (Installatore) può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.

SORVEGLIANZA ANNUALE (VS)

METODICA DA APPLICARE

Nel caso di richiesta di all. IV.B e VIII
NON APPLICABILE

Nel caso di richiesta di all. XI e XII

ICIM effettua almeno annualmente una visita di sorveglianza (VS) presso gli impianti del Fabbrikante (Installatore) per valutare il mantenimento di tutti gli obblighi derivanti dal Sistema Qualità approvato e per accertarsi che l'ascensore sia fabbricato conformemente al FTC e al PFC come da punto 4 dei rispettivi allegati alla direttiva LIFT.

Il Fabbrikante (Installatore) consentirà a ICIM di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di accettazione degli approvvigionamenti (solo all.XI) e installazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
- solo per l'all.XI, i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove;
- solo per l'all.XII, la documentazione tecnica

Solo per l'all.XI, ICIM effettua una visita di un cantiere allestito per l'installazione e verifica l'effettuazione del collaudo da parte dell'installatore, valutando sia la correttezza dell'intervento che le caratteristiche dell'esemplare rispetto al FTC. Nel caso di all.XII è facoltà di ICIM richiedere la visita di un cantiere allestito per l'installazione ed effettuare una verifica come per l'all.XI.

Inoltre, ICIM può effettuare visite senza preavviso presso il Fabbrikante (Installatore) sia sugli impianti che in cantiere. In tale occasione, ICIM può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante (Installatore) un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

Nel caso di richiesta di all.V
NON APPLICABILE

RAPPORTO DI VS

Nel caso di richiesta di all. IV.B e VIII
Non viene emesso alcun rapporto.

Nel caso di richiesta di all. XI e XII

La verifica effettuata viene verbalizzata su apposito verbale segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa. Copia del verbale e, se sono state svolte prove, la relazione di prova viene lasciato al Fabbrikante (Installatore) come notifica di intervento.

Nel caso di richiesta di all.V
Non viene emesso alcun rapporto.

Altro

Se non esistente modulistica specifica per i rapporti ICIM vengono utilizzati i moduli base di prodotto o di sistema ICIM annualmente informa o rende disponibile l'informazione al Ministero competente dei Certificati UE emessi o ritirati.

NOTE

ICIM informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. ICIM informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e dei supplementi da esso rilasciati. Il Fabbricante (Installatore) può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.

VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE

ICIM ha la responsabilità di assicurare che il Certificato UE emesso rimanga valido, in caso contrario revoca gli attestati non più validi.

I Certificati UE emessi da ICIM per l'all. IV.B hanno una durata di 10 (dieci) anni e sono rinnovati automaticamente se non sussistono problemi (prodotto non più fabbricato, modifica sostanziale, ecc.)

ICIM segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa l'installatore.

I Certificati UE emessi da ICIM per gli all. XI e XII hanno una validità di 3 (tre) anni e possono essere rinnovati.

In tutti gli altri casi il certificato vale fino a quando il prodotto è mantenuto secondo istruzioni per l'uso (conforme al tipo collaudato) o non è dismesso (all. V e VIII).

Qualora la validità del Certificato UE non sia prorogata, il Fabbricante (Installatore) cessa di immettere sul mercato l'ascensore in questione.

ICIM annualmente informa il Ministero competente dei certificati UE emessi o ritirati.

Altro

ICIM in caso non proroghi la durata dell'attestato ne informa il Fabbricante (Installatore), gli altri organismi notificati e il Ministero competente che l'ha notificato.

Il Fabbricante (Installatore) può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.

NOTE

RINNOVO

METODICA DA APPLICARE

Nel caso di richiesta di all. IV.B

ICIM chiede o riceve dal Fabbricante (Installatore) informazioni se il prodotto è ancora fabbricato o se ha subito modifiche (FTC). Ad esito positivo di tale verifica ICIM redige un Certificato UE, mantenendo lo stesso numero di certificato.

Nel caso di richiesta di all. XI e XII

ICIM effettua un intervento con le medesime procedure della VS. Esso fornisce al fabbricante (Installatore) un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova. Ad esito positivo di tale verifica ICIM redige un Certificato CE, mantenendo lo stesso numero di certificato.

Nel caso di richiesta di all.V e VIII

NON APPLICABILE.

Altro

ICIM informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. ICIM informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e dei supplementi da esso rilasciati. Il Fabbricante (Installatore) può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.

NOTE

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE

Il Fabbricante (Installatore) o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità deve informare ICIM di tutte le modifiche, sia pure di scarsa importanza, che intende apportare al prodotto e/o al sistema qualità che forma oggetto del Certificato UE.

ICIM esamina tali modifiche e decide che:

- a) la variazione non è rilevante, nel qual caso la Domanda è accolta senza necessità di ulteriori verifiche o prove; quindi informa il Fabbricante (Installatore) o il suo rappresentante autorizzato che l'Attestato CE rimane valido con un complemento del documento di esame originario.*
- b) la variazione è rilevante ma non tale da realizzare un nuovo prodotto, nel qual caso sono richieste verifiche o prove integrative; quindi informa il Fabbricante (Installatore) o il suo rappresentante autorizzato che l'Attestato CE rimane valido con un complemento del documento di esame originario rilasciato ad esito positivo delle verifiche o prove integrative (supplemento al certificato UE).*
- c) la variazione è rilevante e tale da avere un prodotto completamente nuovo, nel qual caso informa il Fabbricante (Installatore) o il suo rappresentante autorizzato che l'intervento per la Certificazione UE deve essere fatta integralmente.*

Altro

Il Fabbricante (Installatore) può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.

NOTE

ESTENSIONI COMMERCIALI DELLA CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE

NON APPLICABILE.

L'Organizzazione richiedente che si è accordata con il Fabbricante (Installatore) per la vendita del prodotto con certificato UE a proprio nome, deve fare Domanda di certificazione, l'intervento certificativo sarà effettuato da ICIM con le riduzioni tecnicamente possibili.

Altro

NOTE

REQUISITI ISPETTORI

QUALIFICHE AGGIUNTIVE

Per gli all. V e VIII, gli ispettori devono essere ingegneri iscritti all'Albo con almeno 3 anni nel settore specifico della progettazione, fabbricazione, manutenzione, ispezione di macchine, macchine di sollevamento e/o ascensori. Inoltre, sono richieste almeno n°100 verifiche di ascensori (in accompagnamento).

Per gli altri allegati, gli ispettori devono rispettare quanto indicato nella procedura ICIM sugli ispettori, avendo comunque come base minima 3 anni nel settore specifico della progettazione, fabbricazione, manutenzione, ispezione di macchine, macchine di sollevamento e/o ascensori. A cui si aggiunge per gli allegati XI e XII, esperienza almeno di tre anni come valutatori UNI EN ISO 9001 (vedere procedura specifica); in questo caso qualora l'ispettore non avesse l'esperienza tecnica di 3 anni nel settore specifico di cui sopra, nel gruppo di audit dovrà essere incluso un esperto tecnico con l'esperienza di cui al comma successivo.

Per gli esperti tecnici, ove fossero necessari, si richiede lo stesso livello di conoscenza minimo degli ispettori riferito a una specifica tipologia di allegato.

Per l'allegato 1 del presente schema (accordo preventivo per progetti in deroga), gli ispettori devono avere le stesse caratteristiche di esperienza degli ispettori di cui all'Allegato VIII.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Altro

NOTE

ALLEGATO 1 Richieste di accordo preventivo per progetti in deroga (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 marzo 2015)

METODICA DA APPLICARE

Il proprietario dell'impianto o persona comunque delegata può richiedere a ICIM una offerta per la certificazione di una installazione in deroga per poter accedere all'accordo preventivo in merito all'installazione di un ascensore con fossa e /o testata di dimensioni ridotte. Per far ciò deve dimostrare l'esistenza di specifiche situazioni, in particolare per gli edifici esistenti, riconducibili ai seguenti casi principali:

- a. Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio;*
- b. Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad-arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.);*
- c. Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.*

Per gli edifici nuovi le situazioni specifiche sono riconducibili solo in modo determinante a impedimenti di carattere geologico e gli altri eventuali vincoli possono essere considerati solo quali motivazioni integrative.

I casi su indicati non sono esaustivi della totalità delle situazioni in cui può essere richiesto l'accordo preventivo ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I del DPR 162/1999, per cui si terrà conto anche delle caratteristiche peculiari dell'edificio indipendentemente dal tipo di ascensore che si intende, installare.

L'installazione di ascensori di nuova concezione, conformi o meno alla norma armonizzata UNI EN 81-21, o di modelli certificati, che consentono la realizzazione di spazi liberi o volumi di rifugio ridotti, non risulta di per sé stessa condizione sufficiente per la eventuale richiesta di deroga.

*Per poter accedere all'intervento di certificazione della deroga da parte di ICIM il proprietario dell'impianto o persona comunque delegata ad accettazione dell'offerta dovrà consegnare a ICIM la seguente documentazione (**all.1 punto 2 sez. 1 del DM 19/3/2015**) differenziata secondo le due casistiche che possono verificarsi con l'utilizzo, ovvero, il non utilizzo, della norma UNI EN 81-21:*

- 1. Domanda di certificazione in deroga*
- 2. Documentazione attestante Impedimenti oggettivi*
- 3. Analisi dei rischi (se non si utilizza la Norma UNI EN 81-21) oppure Dichiarazione dei punti della norma 81-21 presi in considerazione (con l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21)*
- 4. Piante e sezioni.*
- 5. Dichiarazione di attestazione*
- 6. Relazione tecnica*
- 7. Copia del libretto di manutenzione*

Le dichiarazioni allegate alla richiesta di certificazione devono essere presentate ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445/2000.

ICIM verifica la completezza e valuta tecnicamente la documentazione su indicata. Se del caso effettua un sopralluogo sull'impianto per valutare situazioni non chiare della documentazione stessa. Tutto questo processo è verbalizzato su apposito documento, segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno delle scelte fatte dal richiedente.

ICIM ad esito positivo della verifica, fa passare la pratica dal Comitato di Delibera per la valutazione di certificabilità. Ad esito positivo rilascia una Certificazione in deroga.

Non è prevista alcuna sorveglianza successiva e il certificato non ha data di scadenza, ma solo di emissione.

La richiesta di certificazione e la relativa documentazione possono essere presentate anche dall'installatore dell'ascensore purché lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario dell'impianto.

Altro

Il proprietario dell'impianto o persona comunque delegata può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.

NOTE

ALLEGATO 2

METODICA DA APPLICARE
Altro
NOTE

Note varie

--